



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2408/20/115/28 del 27/03/2020

INFORMATICA

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori ed eccezioni temporanee all'applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
 - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
 - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
 - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale
ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

1. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori.

Con il decreto interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 120 del 17 marzo 2020 (ALL.1), è stato imposto a tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo di trasporto, di comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e di osservare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Per favorire gli spostamenti dei lavoratori è stata prevista una specifica deroga che consente alle persone fisiche provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo di trasporto per comprovate esigenze lavorative di permanere sul territorio nazionale senza necessità di comunicare l'ingresso e senza osservare l'isolamento fiduciario per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 per specifiche esigenze.

In forza della modifica apportata al comma 3 dell'art. 1 del DM citato ad opera del decreto interministeriale (siglato dai medesimi Ministri) n. 127 del 24 marzo 2020 (ALL.2), la deroga si applica solo al personale viaggiante ⁽¹⁾ dipendente da imprese non avente sede legale in Italia ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nella categoria di personale viaggiante, per il settore dell'autotrasporto, devono intendersi ricompresi, oltre al conducente dei veicoli e dei complessi veicolari anche tutte le persone che, ai sensi della normativa vigente, sono autorizzati ad accompagnare questi ultimi; pertanto, a titolo esemplificativo, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per provare di trovarsi nella condizione di viaggiare "per comprovate esigenze lavorative", ogni persona fisica che rientra nel campo di applicazione della citata deroga (compreso, pertanto, il conducente professionale che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) deve presentare, in caso di controllo, una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l'esigenza lavorativa che legittima l'esenzione, viene assunto l'impegno a segnalare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio l'eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. <http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari>) il fac-simile di tale autodichiarazione (ALL. 3), contestualmente impegnandosi a darne ampia diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personale viaggiante.

La dichiarazione, che dovrà essere redatta e resa in italiano, dovrà essere consegnata al conducente, ove questi ne sia sprovvisto, per la compilazione e la sottoscrizione e, successivamente, dovrà essere acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto al controllo

Resta fermo che le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite dovranno essere effettuate prioritariamente all'atto del controllo mediante consultazione della documentazione relativa al trasporto e, solo ove ciò non sia possibile, *ex post*, nella modalità a campione prevista dall'art. 71 del DPR 445/2000 citato.

secondo conducente nel caso della multipresenza, la persona incaricata del benessere degli animali (il cosiddetto "guardiano" nel trasporto di animali vivi, ecc.)

(²) Secondo il nuovo comma 3, infatti, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia. Quest'ultimo rimane sottoposto alla disciplina prevista per tutti i cittadini dai diversi DPCM e dalle ordinanze e decreti ministeriali connessi, relativi al sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è tenuto a compilare e consegnare all'organo di polizia il modello di autodichiarazione allegato alla circolare di questo Dipartimento n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 (A.I.I.4).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

2. Eccezioni temporanee all'applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera.

A causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e in concomitanza di talune misure di prevenzione e contenimento, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno previsto delle eccezioni temporanee alle disposizioni in tema di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, al fine di garantire il regolare e tempestivo approvvigionamento di beni.

Le misure adottate sui propri territori da ciascun Paese sono state oggetto di notifiche a tutti gli Stati membri e sono state raccolte dalla Commissione europea nella tabella allegata nella versione tradotta in lingua italiana (ALL. 5).

La tabella, aggiornata alla data del 24 marzo, ma oggetto di continua e regolare revisione ⁽³⁾, contiene le informazioni relative alle deroghe introdotte da 21 Stati membri, oltre al Regno Unito, alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, al periodo di vigenza delle stesse e alle categorie di trasporto o di conducenti a cui si applicano.

Inoltre, anche l'Ufficio Federale delle Strade (USTRA) della Confederazione Svizzera, a seguito dell'adozione di diversi provvedimenti da parte del Consiglio Federale per contenere la propagazione del virus, e al fine di mantenere invariate le capacità di trasporto, ha previsto alcune deroghe in tema di trasporto professionale, tra le quali vi sono anche quelle relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti.

In merito l'USTRA ha disposto che:

- il periodo complessivo di guida nell'arco di due settimane consecutive può raggiungere le 112 ore (2x56), anziché le 90;
- il conducente può effettuare fino a cinque periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale, anziché fino a tre periodi;

⁽³⁾ La tabella ed i relativi aggiornamenti sono rinvenibili sulla pagina dedicata alle misure attuative per il Covid-19 del *Euro Controle Route*, al seguente indirizzo web:
<https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enforcement-measures-covid-19>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- il conducente può effettuare due periodi di riposo settimanale di 36 ore nel corso di due settimane, anziché di 45 ore.

Secondo quanto comunicato dall'USTRA, le deroghe previste sono da ritenersi valide solo per il trasporto di beni di prima necessità (ad es. farmaci o altri prodotti sanitari, generi alimentari, carburanti, ecc.) e se accompagnate da attestazione dell'UFAE (Ufficio Federale per l'Approvvigionamento economico del Paese) rilasciata ad ogni singola impresa produttrice o impresa di trasporto incaricata che stabilisce la misura e il periodo di validità delle deroghe che, comunque, non può superare il 30 aprile 2020. I documenti devono trovarsi a bordo del veicolo; in mancanza, per quel vettore non può essere considerata valevole la deroga.

Ciò premesso, fatte salve ulteriori disposizioni che si fa riserva di comunicare a seguito di nuovi aggiornamenti, tutte le deroghe in argomento dovranno essere tenute in considerazione in occasione dei controlli sull'attività di guida svolta dai conducenti professionali dei veicoli che effettuano trasporto internazionale di cose o persone provenienti dai Paesi nei quali vigono le medesime deroghe.

Pertanto, al conducente che provenga o abbia attraversato la Svizzera o uno dei Paesi riportati nella tabella allegata in cui sono state adottate le eccezioni ivi contenute non dovrà essere applicata alcuna sanzione ove, in occasione del controllo dell'attività di guida effettuata nei ventotto giorni precedenti, venga accertata una violazione delle norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 oggetto di specifica deroga.

Si sottolinea, infine, che non risultano, al momento, analoghe eccezioni adottate dal nostro Paese per l'attività di autotrasporto svolta sul territorio nazionale.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Fornice)



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RITENUTO di non ridurre o sospendere allo stato il trasporto aereo, ferroviario e marittimo di persone proveniente dai Paesi esteri;

RITENUTO di prevedere, anche nel rispetto del principio di reciprocità, che le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, con la quale attestino che il relativo ingresso è motivato dalla circostanza di comprovata esigenza di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per un tempo strettamente limitato e non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

RITENUTO che al di fuori dell'ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è necessario, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le persone fisiche, anche asintomatiche, siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;

DECRETA

Art. 1
(Entrata in Italia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

2 In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l'obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.


3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p.

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE



8



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6. recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il Decreto interministeriale n.113 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il Decreto interministeriale n.116 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il Decreto interministeriale n.117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il Decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste ulteriori riduzioni del trasporto marittimo e ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il Decreto interministeriale n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

RITENUTO necessario ridurre ulteriormente i servizi di trasporto ferroviario, nonché escludere dall'ambito di applicazione del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, l'equipaggio dei mezzi di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, la proroga fino al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 25 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

(Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia)

1. I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.
2. All'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
 - “3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:
 - a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia”.

Art. 2


(Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali)

1. E' prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei seguenti decreti:
 - a) decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;
 - b) decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;
 - c) decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;
 - d) decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;
 - e) decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;
 - f) decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020;
 - g) decreto Interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;
 - h) decreto Interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020.

Art.3
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.
2. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE



**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 DECRETI
INTERMINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SALUTE N. 120 DEL 17 MARZO 2020 E
N. 127 DEL 24 MARZO 2020 – Aggiornamento al 26 marzo 2020
VALIDA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI
VIAGGIATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN ITALIA**

Il sottoscritto _____ (1)
 Nato a _____ (2)
 il _____ (3)
 di cittadinanza _____ (4)
 residente in _____ (5)
 indirizzo _____ (6)
 documento di identità ^A _____ (7)
 utenza telefonica _____ (8)

**CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo);
3. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020;
4. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM dell'8 marzo 2020;
5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere entrato in Italia da _____ il ^B ___/___/___ alle ore ___/___, di essere diretto a _____ e di restare in Italia fino al ___/___/___ alle ore ___/___; (9)
2. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
3. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze lavorative _____ (10)
4. si obbliga, in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, di segnalare immediatamente tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento.

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (11)

L'OPERATORE DI POLIZIA

NOME E COGNOME (12)

^A Il documento deve essere esibito all'operatore di polizia e deve consentire l'individuazione della cittadinanza del dichiarante.

^B È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di altre 48 ore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

La dichiarazione va compilata al momento dell'ingresso in Italia e tenuta sempre al seguito, anche quando il dichiarante non è alla guida.

La dichiarazione va consegnata all'operatore di polizia.

Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall'operatore di polizia. In tal caso sarà necessario predisporre un'altra dichiarazione.

La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall'ingresso in Italia.

Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione

1. Indicare prima il nome e poi il cognome.
2. Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita.
3. Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa).
4. Indicare la nazione di cittadinanza.
5. Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato.
6. Indicare l'indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc.
7. Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza.
8. Indicare il proprio numero di cellulare.
9. Indicare il valico o la frontiera da cui si è fatto ingresso sul territorio italiano, la data (gg/mm/aaaa) e l'orario (h: xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio italiano, nonché la destinazione del viaggio in Italia al momento del controllo.
10. Indicare le ragioni della permanenza in Italia (ad esempio ed a titolo non esaustivo: *"consegna delle merci a..... e proveniente da....."* – *"Preso in carico delle merci a..... e diretto a....."* – *"trasporto viaggiatori a..... e proveniente da....."* – *"trasporto viaggiatori da e diretto a....."*)
11. Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell'operatore di polizia.
12. Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell'operatore di polizia.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ . ____ . ____
 a _____ (____), residente in _____
 (____), via _____ e domiciliato in _____
 (____), via _____, identificato a mezzo _____
 nr. _____, rilasciato da _____
 in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
 previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da _____
 (indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
 Presidente delle Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
 Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
 rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____
 (indicare quale);
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Stato Membro	Circostanze eccezionali corredate al COVID-19	Periodo (entrambi i giorni inclusi)	Categorie di trasporto/conducenti	Deroga alle disposizioni del regolamento 561/2005	Data di notifica / Notifica da	Status
FR Francia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	21/03/2020 – 19/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 10 ore, si può scegliere di guidare 11 ore max 2 volte settimana ; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 102 ore; 	Notifica il 21/03/2020 da Rappresentanza permanenza FR presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
NL Paesi Bassi	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	14/03/2020 – 07/04/2020	Trasporti nazionali effettuati in sotto-settori cruciali per l'approvvigionamento di farmacie, supermercati e altri - negozi di alimentari.	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale da sei a sette periodi di 24 ore 	Notifica il 20/03/2020 da Rappresentanza permanenza NL presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
HU Ungheria	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	21/03/2020 – 19/04/2020	Trasporto di beni e passeggeri – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 65 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 105 ore; - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): riduzione del riposo regolare settimanale da 45 ore a 24 ore senza compensazione. - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale da sei a sette periodi di 24 ore 	Notifica il 20/03/2020 da Rappresentanza permanenza HU presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
EL Grecia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 17/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre i sei periodi di 24 ore 	Notifica il 20/03/2020 da Ministero Infrastrutture e Trasporti	Notificata a tutti gli Stati Membri
AT Austria	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	16/03/2020 – 14/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 100 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; 	Notifica il 20/03/2020 da Rappresentanza permanenza AT presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri

				<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore 		
HR Croazia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	<p>Trasporti di merci nazionali e internazionali di trasporto di prodotti di prima necessità come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione di prodotti alimentari e industrie collegate - distribuzione di carburanti; - trasporto di materie prime; - cibo essenziale anche animale, - medicine e attrezzature mediche; - distribuzione di attrezzature ospedaliere e per altre istituzioni pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): riduzione del riposo regolare settimanale da 45 ore a 24 ore senza compensazione. 	Notifica il 20/03/2020 da Rappresentanza permanenza HR presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
NO Norvegia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	14/03/2020 – 13/04/2020	Trasporto di beni e passeggeri – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): almeno una settimana di riposo settimanale ridotto per tutta la durata della dispensa 	Notifica il 19/03/2020 da Autorità EUFTA	Notificata a tutti gli Stati Membri
SK Slovacchia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 17/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; 	Notifica il 19/03/2020 da Ispettorato del Lavoro Slovacchia	Notificata a tutti gli Stati Membri
MT Malta	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; 	Notifica il 19/03/2020 da Rappresentanza permanenza MT presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
DE Germania	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 17/04/2020	Trasporto di beni essenziale come cibi, medicine, DPI e carburanti	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): -Art. 6(1): estensione del limite di tempo di guida giornaliero a 10 ore non più di cinque volte alla settimana; - Art. 8(6): possibilità di prendere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi, a condizione che: - il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari; - il recupero per questi due periodi di riposo settimanali ridotti dovrebbe essere effettuato prima del periodo di riposo successivo 	Notifica il 19/03/2020 da Rappresentanza permanenza DE presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
LU Lussemburgo	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 17/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; 	Notifica il 19/03/2020 da Ministero della	Notificata a tutti gli Stati

				- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore	Mobilità	Membr
PL Polonia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	Trasporto di beni e passeggeri – Nazionali e Internazionale	- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;	Notifica il 18/03/2020 da Ministero delle Infrastrutture Polonia	Notificata a tutti gli Stati Membri
IE Irlanda	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	Trasporto di beni e passeggeri – Nazionali e Internazionale	- Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore; - Art. 8(6): almeno due periodi di riposo settimanale ridotto in due settimane consecutive. Non è richiesta alcuna compensazione o un regolare periodo di riposo settimanale. Nessun rinvio dell'obbligo di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo sei periodi di 24 ore.	Notifica il 18/03/2020 da Ministero dei Trasporti IE	Notificata a tutti gli Stati Membri
UK Gran Bretagna	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	23/03/2020 – 21/04/2020	Trasporto di beni in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord		Notifica il 23/03/2020 da Ministero dei Trasporti UK	Notificata a tutti gli Stati Membri
Irlanda del Nord	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 23/03/2020	Consegna di petrolio e combustibili solidi ai consumatori agricoli, commerciali e domestici dell'Irlanda del Nord - questo include ospedali, discariche, aeroporti.	- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;	Notifica il 23/03/2020 da Ministero dei Trasporti UK	Notificata a tutti gli Stati Membri
UK Gran Bretagna	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	Consegna di prodotti alimentari, non alimentari (cura della persona e carta per la casa e pulizia) e prodotti farmaceutici da banco quando si effettuano i seguenti viaggi in Inghilterra, Scozia e Galles: - Centri di distribuzione ai negozi (o centro di smistamento) - Dal produttore o fornitore al centro di distribuzione - Dal produttore o fornitore al magazzino (o centro di smistamento) - Tra i centri di distribuzione e gli snodi di trasporto - Consegne dagli snodi di trasporto ai negozi Questa esenzione non si	- Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è innalzato da 90 ore a 96 ore. - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(1): Riduzione dei requisiti di riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): Rinvio dell'obbligo di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo sette periodi di 24 ore; tuttavia, due periodi di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto dovranno essere comunque fruiti entro due settimane;	Notifica il 18/03/2020 da Ministero dei Trasporti	Notificata a tutti gli Stati Membri

			applica ai conducenti che effettuano consegne direttamente ai consumatori.			
PT Portogallo	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	23/03/2020 – 06/04/2020	Tutti i trasporti di beni	- Art. 6(1): abolizione del limite giornaliero del tempo di guida - Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo settimanale	Notifica il 21/03/2020 da Rappresentanza permanenza PT presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
SI Slovenia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	16/03/2020 – 14/04/2020	Trasporto di beni e passeggeri – Nazionali e Internazionale	- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore	Notifica il 23/03/2020 da Rappresentanza permanenza SI presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
BE Belgio	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 31/03/2020	Conducenti coinvolti nella distribuzione di beni essenziali e medicinali	- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore	Notifica il 18/03/2020 da Ministero dei Trasporti	Notificata a tutti gli Stati Membri
BG Bulgaria	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	19/03/2020 – 13/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(6): riduzione del riposo settimanale da 45 ore a 24 ore senza compensazione.	Notifica il 17/03/2020 da Rappresentanza permanenza BG presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
RO Romania	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	18/03/2020 – 16/04/2020	Trasporto di beni – Nazionali e Internazionale	- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 7: sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8(1): Riduzione dei requisiti di riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore	Notifica il 17/03/2020 da Rappresentanza permanenza RO presso EU	Notificata a tutti gli Stati Membri
ES Spagna	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	14/03/2020 – 28/03/2020	Tutti i trasporti di beni in Spagna	- Art. 6(1): abolizione del limite giornaliero del tempo di guida - Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo settimanale	Notifica il 17/03/2020 da Ministero dei Trasporti	Notificata a tutti gli Stati Membri
SE Svezia	Garantire l'approvvigionamento	16/03/2020 – 14/04/2020	Tutti i trasporti nazionali di beni e passeggeri in	- Art. 6: I limiti dei tempi di guida giornalieri, settimanali e quindicinali possono essere	Notifica il 16/03/2020 da	Notificata a tutti gli

	nazionale di beni		Svezia	prolungati fino a quando le interruzioni e il riposo del Reg. S61/2006 sono rispettati. - Art. 8(2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell'arco di 24 ore - Art. 8(6): il periodo di riposo continuo di almeno 24 ore è considerato come un periodo di riposo settimanale senza alcuna compensazione.	Ministero dei Trasporti	Stati Membri
DK Danimarca	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	13/03/2020 – 22/03/2020	Tutti i trasporti nazionali di beni in Danimarca	Art. 8(6) : rinvio del requisito di un periodo di riposo settimanale durante il periodo specificato	Notifica il 13/03/2020 da Autorità del Traffico	Notificata a tutti gli Stati Membri
		23/03/2020 – 11/04/2020			Notifica il 22/03/2020 da Autorità del Traffico	
Eccezioni temporanee concesse dagli Stati membri a causa dell'epidemia di COVID-19 - Sono necessari ulteriori chiarimenti						
CZ Rep. Ceca	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	16/03/2020 – 14/04/2020	Tutti i trasporti nazionali di beni in Rep. Ceca	TBC	Notifica il 16/03/2020 da Ministero dei Trasporti	Richiesta di chiarimenti inviata a CZ: la notifica deve menzionare gli articoli a cui deroga e le nuove misure applicabili durante tale periodo.
EE Estonia	Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	TBC	Tutti i trasporti Internazionali di beni	TBC	Notifica il 17/03/2020 da Rappresentanza permanenza EE presso EU	Richiesta di chiarimenti inviata a EE: la notifica deve menzionare gli articoli a cui deroga e le nuove misure applicabili durante tale periodo.

Eccezioni temporanee concesse dagli Stati membri dell'UE e dai paesi terzi a causa dell'epidemia di COVID-19 - Notificato da COM

Ultimo aggiornamento il: 24/03/2020 alle 15:45 - Fonte: Commissione Europea, DG MOVE